CAPO I PRINCIPI

Art. 1 Finalità

- 1. La Regione Puglia, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione Italiana, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle competenze legislative previste dal Titolo V della Costituzione, nonché del protocollo d'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31, al fine di completare il processo di riforma dei Consorzi di Bonifica avviato con le leggi regionali n. 12 del 21/6/2011 e n. 4 del 13/3/2012, di procedere al loro risanamento dei Consorzi di Bonifica e giungere all'equilibrio di gestione e all'autogoverno, con la presente legge:
- a) riordina l'esercizio delle funzioni pubbliche di bonifica ed irrigazione e stabilisce le modalità di gestione delle relative opere;
- b) prevede, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della Legge Regionale n. 4/2012, la modifica delle modalità di gestione dei comprensori di bonifica e la ridefinizione delle funzioni dei consorzi;
- c) individua misure necessarie per giungere al ripiano della debitoria pregressa e al riequilibrio della gestione corrente;
- d) garantisce la gestione unitaria della risorsa idrica per fini irrigui agricoli e potabili rurali.

Mi GioiA

Approvato

CAPO II

## NORME STRAORDINARIE SULLA DEBITORIA PREGRESSA E <u>LA RIORGANIZZAZIONE</u> DELLA GESTIONE CORRENTE

Soppressione Consorzi Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia

- 1. I Consorzi Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia, sono soppressi e le relative funzioni esercitate secondo le disposizioni indicate dalla presente legge.
- 2. I comprensori di bonifica ricadenti nei perimetri dei consorzi di bonifica commissariati Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia, così come individuati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 13 marzo 2012, sono gestiti da un unico consorzio di bonifica denominato "Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia" che assume le funzioni dei Consorzi soppressi.
- 3. Il Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia ha come limite territoriale a nord la destra idraulica del fiume Ofanto per la parte ricadente nel territorio regionale e ha sede legale in Bari. I nuovi confini a terra sono determinati dagli attuali confini nord territoriali di Stornara e Tara e Terre d'Apulia.
- 4. Nell'ambito del territorio gestito dal Consorzio Centro-Sud Puglia sono istituiti quattro ambiti funzionali idraulicamente omogenei, denominati "Distretti", corrispondenti ai comprensori con il compito di individuare le azioni di bonifica idraulica e difesa del suolo e di irrigazione, necessarie ai territori, di provvedere alla gestione delle acque irrigue per i terreni rientranti nell'ambito del Distretto e alle funzioni di polizia idraulica secondo quanto previsto nelle relative norme dello Statuto.
- 5. Per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia potrà utilizzare i beni strumentali materiali ed immateriali di proprietà dei Consorzi soppressi. Definite le esposizioni debitorie dei Consorzi soppressi, detti beni e i residui rapporti giuridici attivi saranno trasferiti al Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia.
- 6. Il Commissario Straordinario Unico pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia e alla soppressione di quelli di cui al comma 1. In particolare egli effettua la ricognizione di tutti i rapporti giuridici esistenti e di tutte le posizioni economico-finanziarie e la trasmette entro novanta giorni alla Giunta regionale che previa istruttoria del Dipartimento agricoltura della Regione, l'approva.
- 7. Il Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia inizia ad operare a seguito dell'adozione del proprio Statuto, dell'approvazione della ricognizione di cui al comma 6, della definizione delle attività di cui all'articolo 5. La Giunta, verificate le condizioni che precedono, approva l'operatività del nuovo Consorzio. Da tale momento si producono gli effetti previsti dai commi 2, 3, 4 e 5. Dal medesimo momento e sino alla elezione degli Organi ai sensi della legge regionale n. 4/2012, il Commissario Straordinario Unico di cui alla l. r. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni assume per il Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia le funzioni già affidategli per i consorzi soppressi. Lo stesso Commissario Straordinario Unico, senza ulteriori compensi, procederà anche a completare le attività necessarie alla soppressione dei Consorzi di cui al comma 1.

DI GIOIA

Accord

Veriole



Laura VN.

Sub emendamento all'articolo 2 (proposto dall'assessorato all'agricoltura)

All'articolo 2, comma 6, dopo la parola: "che," aggiungere la seguente: "entro 60 giorni e"

Aceouto

Art. 3

<u>Definizione della esposizione</u> debitoria pregressa dei Consorzi di Bonifica soppressi

1. Per il ripiano della massa debitoria pregressa, così come risultante dalla ricognizione fatta in adempimento della l.r. 12/2011 e del comma 6 dell'articolo 2 della presente Legge, è istituito un fondo della Regione Puglia destinato unicamente al soddisfacimento dei creditori che presentino apposita istanza di definizione della propria posizione alle condizioni di cui ai commi da 2 a 5.

- 2. Il Commissario Straordinario Unico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, renderà noto con mezzi idonei e comunque con un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, indicando un termine a partire dal quale è possibile inoltrare le relative istanze, l'avvio del procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria dei Consorzi soppressi con riferimento ai crediti certi e liquidi, dei quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile.
- 3. I Creditori interessati dovranno presentare apposita istanza di pagamento, secondo il modello pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia di cui al comma 2, accettando tutte le condizioni di seguito specificate:
  - a. rinuncia totale di qualsiasi tipo di interessi, ivi compresi quelli di mora e/o interessi legali maturati e maturandi, nonché di ogni eventuale onere o spesa accessoria;
  - in relazione ai crediti oggetto della procedura, rinuncia a dare impulso a qualsivoglia procedimento giurisdizionale e a quelli eventualmente in corso, con compensazione delle spese legali ed accessorie;
  - c. espressa remissione di almeno il 50% del credito, come determinato ai sensi del presente comma.
- 4. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Commissario Straordinario Unico, approva le istanze dei creditori e ne assume gli oneri nei limiti delle disponibilità annuali del fondo di cui al comma 1, secondo l'ordine di presentazione.
- 5. Per la risoluzione delle controversie esistenti, Il Commissario Straordinario Unico dei Consorzi soppressi, sulla base di apposite relazioni scritte sullo stato delle stesse e sul loro probabile esito redatte dai difensori dei Consorzi, formula ragionevoli proposte transattive, in nessun caso a condizioni più onerose di quelle di cui al comma 3. La Giunta regionale, acquisito il parere dell'Avvocatura regionale, fa proprie le proposte transattive, eventualmente modificandone i termini, e ne assume gli oneri avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al comma 1. Le proposte transattive perderanno efficacia decorsi trenta giorni dalla comunicazione alla controparte.
- 6. La situazione debitoria nei confronti di Amministrazioni Pubbliche potrà essere definita in via transattiva anche in deroga alle condizioni di cui al presente articolo. A tal fine, il Commissario Straordinario Unico predisporrà una specifica istruttoria da sottoporre alla Giunta regionale per le conseguenti iniziative.
- 7. Non rientrano nell'applicazione del presente articolo i crediti della Regione Puglia nei confronti dei Consorzi soppressi.

DI GIOIA

Aee.

#### Art. 4 Spese di gestione degli interventi

- 1. Per l'attuazione degli interventi sugli impianti pubblici di Bonifica e irrigazione indicati nell'articolo 4 della legge regionale n. 4/2012, realizzati nei comprensori di bonifica e finanziati dalla Regione, sono riconosciute in favore di tutti i Consorzi di Bonifica pugliesi le spese di gestione degli interventi.
- 2. L'aliquota delle spese, da prevedere nel quadro economico dell'intervento finanziato dalla Regione, è determinata nei limiti ammissibili dalle norme vigenti nella misura forfettaria massima del 12% dell'importo lordo dei lavori a base d'asta.
- 3. Con apposito Regolamento regionale, da approvare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verrà definita la misura delle spese da riconoscere a favore dei Consorzi attuatori.

DI GOIR

Suber APPROVAGO

Ant. 5 c. 2 dopo "inolivi obuanso" egginyen l'eventuale personale

& GIOIA



Suberred APPROVINO

**EMENDAMENTI ALL'EX DDL 146 OGGI SENZA NUMERAZIONE E IRREGOLARMENTE STRAVOLTO** 

All Aut. 5

ART. 6

Emendamento sostitutivo dei commi 1 e 2

MARMO CAROPPO DAMASCELLI

Emendamenti presentati di sensi degli artt. 11 c. 8 e 46 c. 9 del Reg. Cons. Reg. Bari, 25/11/2016

APPROVIDO

#### Art. 5 Personale dei Consorzi soppressi

- 1. Il personale dipendente a tempo indeterminato dei Consorzi soppressi, espletate le attività e le procedure di cui ai commi 2,3,4,5, è trasferito al Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia.
- 2. Il Commissario Straordinario Unico, sentite le Organizzazioni sindacali e previa fissazione dei criteri, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, predispone il Piano di Organizzazione Variabile (POV) del costituendo Consorzio Centro-Sud Puglia, individuando il personale in esubero rispetto alle dotazioni organiche dei Consorzi soppressi. Il POV diventa esecutivo a seguito del controllo di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 4/2012.

Sula Pictor

- 3. La Regione, sentite le organizzazioni sindacali, favorisce la mobilità del personale dipendente dei consorzi di bonifica commissariati, a tempo indeterminato, risultante in esubero secondo quanto indicato al comma 2, verso le proprie Agenzie e società partecipate nel rispetto della normativa vigente, compatibilmente con la dotazione organica e le necessità delle medesime.
- 4. Al personale trasferito in attuazione del comma 3, si applica la disciplina giuridica e contrattuale del soggetto destinatario. In caso di trattamenti economici fissi e continuativi in godimento superiori a quello conseguente all'inquadramento nel soggetto destinatario, la differenza è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile.
- 5. La Regione, nei limiti delle risorse stanziate a valere sul proprio bilancio, provvede ad erogare un contributo per favorire l'esodo incentivato del personale a tempo indeterminato risultante in esubero ai sensi del comma 2. A tal fine entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano di Organizzazione variabile, il Commissario Straordinario Unico, sentite le organizzazioni sindacali, definisce un piano dell'esodo e le relative modalità e oneri e lo sottopone alla Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento agricoltura, per l'approvazione che dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi.

In GOIA

#### Art.

- Riorganizzazione amministrativa e contabile

  1. Il Commissario Straordinario Unico entro **sessanta** giorni dall'approvazione della presente legge
- avvia le attività per l'adozione dello statuto del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia di cui all' articolo 2 con le procedure definite dalla l.r. n. 4/2012.

  2. Il Commissario Straordinario Unico entro novanta giorni dalla Deliberazione di Giunta regionale che
- 2. Il Commissario Straordinario Unico entro novanta giorni dalla Deliberazione di Giunta regionale che approva l'operatività del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della presente legge, dovrà:
  - a) avviare procedura ad evidenza pubblica per dotare il consorzio di un idoneo sistema di contabilità economico finanziaria per centri di costo, che garantisca efficienza ed economicità della gestione dei lavori e delle attività in relazione ai tributi consortili, trasparenza e controllo di gestione;
  - b) procedere alla predisposizione ed approvazione dei Regolamenti necessari alla corretta gestione della contabilità economica e finanziaria, del personale, dell'affidamento dei lavori e dei tributi;
  - e) indire le elezioni degli Organi ai sensi della legge regionale n. 4/2012.
  - d) programmare e avviare tutte le attività finalizzate al raggiungimento del riequilibrio della gestione corrente di cui all'articolo 12.
- 3. Entro un anno dalla Deliberazione di Giunta regionale che approva l'operatività del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia, ai sensi dell'articolo 2 comma 7, il Commissario Straordinario Unico dovrà indire le elezioni degli Organi ai sensi della legge regionale n. 4/2012.

DI GOIA



UNANIMITA

EMENDAMENTI ALL'EX DDL 146
OGGI SENZA NUMERAZIONE
E IRREGOLARMENTE STRAVOLTO

Art. 7

Emendamento soppressivo

L'ARTICOLO 7 è SOPPRESSO

1. he

JOFO UHANIM E

# Articolazione operativa del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia

- 1. Il Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia è articolato in due Sezioni operative aziendali, ognuna organizzata con un autonomo sistema di gestione, contabilità e controllo per centri di costo:
  - a) Sezione Irrigazione ed acquedotti rurali;
  - b) Sezione Bonifica.
- 2. La Sezione Irrigazione ed acquedotti rurali esercita le funzioni previste dalla l.r. 4/2012 in materia di gestione, ammodernamento, realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione relative recupero agli acquedotti rurali ed ai sistemi irrigui, nonché delle opere per il recupero delle acque per fini irrigui agricoli, ad esclusione degli impianti di affinamento delle acque reflue urbane. La Sezione Gestione irrigua ed acquedotti rurali esercita anche le funzioni di cui all'articolo 7.

3. Le restanti funzioni previste dalla l.r. 4/2012 sono esercitate dalla Sezione Bonifica.

con sub evitud

DI GOIA

APPR.

# Approvato Sub eccedoucus

AL C. A Avi. 9

soppiuve le parole

de un digense nominais dall'

e sossimin con.

con dell'

APPROVATO

\ref 6

## Attività della Sezione Irrigazione ed acquedotti rurali

- 1. Per l'esercizio delle funzioni assegnate all'articolo 8, la Sezione Irrigazione ed acquedotti rurali si avvarrà, senza oneri aggiuntivi a carico del Consorzio Centro-Sud Puglia, della direzione tecnica di un dirigente nominato dall'Acquedotto pugliese S.p.A. (AQP) e dell'ausilio della struttura amministrativa della stessa AQP.
- 2. A tal fine, nel termine di sessanta giorni dalla deliberazione di Giunta regionale che approva l'operatività del Consorzio, ai sensi dell'articolo 2 comma 7, il Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia e AQP S.p.A. sottoscrivono apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale, finalizzata alla disciplina dei rapporti di cui al comma 1 e al raggiungimento dell'efficientamento del servizio, attraverso piani di riduzione dei costi e delle perdite, raggiunti anche a mezzo delle più opportune economie di scala e in conformità con l'obiettivo costituzionale del pareggio di bilancio.
- 3. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione, la Giunta regionale è delegata ad adottare apposito atto amministrativo diretto a disciplinare i rapporti tra il Consorzio Centro-Sud Puglia ed AQP, in conformità con gli obiettivi di cui al comma 2.
- 4. Nel termine di centoventi giorni dalla deliberazione di Giunta regionale che approva l'operatività del Consorzio, ai sensi dell'articolo 2 comma 7, il Consorzio di bonifica Centro-sud Puglia predispone, in collaborazione con AQP, un Piano pluriennale degli investimenti per l'ampliamento, il ripristino e l'efficientamento del sistema irriguo, con relativa stima dei costi e cronoprogramma di realizzazione, da sottoporre alla Regione Puglia, affinché ne valuti la fattibilità e l'eventuale finanziamento. Il Piano degli investimenti può essere aggiornato, con le medesime modalità, con cadenza annuale.
- 5. Qualora accordati, i finanziamenti regionali per gli investimenti di cui al comma 3 devono essere obbligatoriamente liquidati per stati di avanzamento e a saldo, salvo che la fonte di finanziamento utilizzata non prescriva modalità differenti.
- 6. Il Consorzio di bonifica Centro-sud Puglia assegna alla Sezione Irrigazione ed acquedotti rurali il contingente necessario di personale a tempo indeterminato in servizio nei propri ruoli.
- 7. La Sezione Irrigazione ed acquedotti rurali determina le tariffe seguendo criteri di omogeneità all'interno del territorio del Consorzio.

Da GOIA



Sub emendamento all'articolo (proposto dall'assessorato all'agricoltura)

All'articolo 9, comma 4, sostituire le parole: "...prefighte, in collaborazione con.." (ses le seguenti: "e !")

APPROVASO

Disciplina del trasferimento delle funzioni in materia di irrigazione ed acquedotti rurali

1. A far data dal 1° dicembre 2018 la Sezione Irrigazione ed acquedotti rurali del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia cesserà le sue funzioni e transiterà, unitamente al personale dipendente afferente, in Acquedotto Pugliese S.p.A., che provvederà all'assunzione con modalità organizzativa compatibile con la legislazione vigente e il suo Statuto, senza necessità di ulteriore atto legislativo o amministrativo.

DI GOIA

CCRVOSPAA

APPROVATO Art. 21 1 )

### Gestione coordinata degli schemi idrici pugliesi

- 1. Terminata la fase commissariale la Regione Puglia non potrà erogare alcun finanziamento, comunque denominato, a titolo di contributo a copertura delle spese di gestione, in ordine alle funzioni disciplinate dalla presente legge, a favore del Consorzio di bonifica Centro-sud Puglia, del Consorzio di Capitanata e del Consorzio Montano del Gargano e di AQP, salvo che in ottemperanza a disposizioni legislative statali.
- 2. Per la migliore e più funzionale gestione della risorsa idrica, in conformità con i principi e la legislazione europea e nazionale, tutti i Consorzi di bonifica pugliesi e AQP S.p.A. sottoscrivono nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un accordo finalizzato al migliore e coordinato esercizio degli schemi idrici pluriuso, approvato dalla Giunta regionale.
- 3. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2, la Giunta regionale è delegata ad adottare nei successivi 30 giorni apposito atto amministrativo sostitutivo dell'accordo.

DI GOIA

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 12 / 1

Riequilibrio della gestione corrente del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia

- 1. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di Giunta regionale che approva l'operatività del Consorzio, ai sensi dell'articolo 2 comma 7, il Commissario Straordinario Unico predisporrà un Piano biennale di riequilibrio finalizzato al raggiungimento del pareggio di bilancio, al netto dei contributi regionali, attraverso la riduzione dei costi di gestione e l'adeguamento di tariffe e Tributi consortili. In particolare, il riequilibrio dovrà essere raggiunto attraverso:
  - a) la ripresa dell'iscrizione a ruolo e la relativa riscossione dei contributi di bonifica e di irrigazione dovuti dai soggetti consorziati, avendo riguardo ai piani di classifica approvati ed ai criteri di riparto ivi contemplati;
  - b) al dimensionamento ottimale del personale necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate al Consorzio;
  - c) l'utilizzo temporaneo in convenzione di servizi resi da Enti e/o Agenzie strumentali della Regione;
  - d) la rivisitazione dei costi indiretti, con contestuale ristrutturazione dell'organigramma aziendale, sia in termini funzionali che numerici;
  - e) la rinegoziazione e l'efficientamento dei costi di approvvigionamento, vettoriamento e sollevamento dell'acqua.

M GOIA

Apliones

# Art. 13 / 7

# Contributo regionale straordinario per la gestione corrente

- 1. Al fine di consentire l'attuazione della presente legge nonché della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 e della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4, la Regione Puglia provvede ad erogare ai Consorzi di bonifica commissariati Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi, un contributo straordinario, per l'anno 2016 nei limiti dello stanziamento previsto dalla presente legge.
- 2. Le somme stanziate possono essere utilizzate per far fronte alle seguenti spese di funzionamento:
  - a) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
  - b) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo;
  - c) oneri, a carico dei Consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2016;
  - d) spese di gestione;
  - e) spese per contenzioso tributo 630.
- 3. Per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale potrà avvalersi, con potere di riscossione e pagamento, del Commissario Straordinario Unico, senza compensi aggiuntivi. L'attività del Commissario potrà essere supportata dalla struttura regionale.

DI GIOTA

APPROVATO

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle presente legge derivano maggiori oneri a valere sulla missione 16, programma 1, titolo 1, dell'esercizio finanziario 2016 per un totale di euro 14.500.000 e nello specifico: Euro 14.500.000, per gli oneri derivanti dall'articolo 13.

2. Le risorse necessarie a finanziare gli oneri di cui al comma 1, trovano copertura nell'ambito dello stanziamento appostato sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), missione 20, programma 3, titolo 1, esercizio finanziario 2016.

DIGIOIA

Approven a Mex.

St vole

LIA Proforman

Lyb Over.

Old 14 al 25

Lel del originale

Cou molecume M. A.P.